



Bruxelles, 17.11.2022  
COM(2022) 646 final

2022/0382 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito**

## RELAZIONE

### 1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato in relazione all'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito: "Regno Unito"), dall'altra (di seguito: "l'accordo sugli scambi e la cooperazione").

L'accordo sugli scambi e la cooperazione consente il trasferimento, il trattamento e l'uso, da parte del Regno Unito, dei dati del codice di prenotazione ("PNR") relativi ai passeggeri dei voli tra l'Unione e il Regno Unito. L'accordo sugli scambi e la cooperazione impone al Regno Unito di cancellare i dati PNR ricevuti a norma dell'accordo stesso dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati PNR.

Tuttavia, l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede una deroga a tale requisito su base temporanea, inizialmente per un periodo transitorio di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2021, riconoscendo le circostanze particolari per le quali il Regno Unito deve apportare taluni adeguamenti tecnici al fine di trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva quando era soggetto al diritto dell'Unione (ossia la direttiva PNR<sup>1</sup>) e che, una volta apportati, consentirebbero di cancellare i dati PNR in conformità di detto accordo. Tale periodo transitorio può essere prorogato di altri due anni mediante decisioni consecutive del consiglio di partenariato, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Durante il periodo transitorio e a norma dell'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il Regno Unito applica garanzie complementari al trattamento dei dati PNR, in particolare impedendo l'uso dei dati PNR da cancellare a norma dell'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo.

La deroga è accompagnata da una procedura con cui il Regno Unito è tenuto a fornire al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione una relazione di un organo amministrativo indipendente, compreso un parere dell'autorità preposta alla protezione dei dati del Regno Unito<sup>2</sup>, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie complementari di protezione dei dati applicabili durante il periodo transitorio a norma dell'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e una valutazione del persistere delle suddette circostanze particolari, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare i sistemi di trattamento dei dati del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal Regno Unito. Inoltre, una seconda proroga da parte del consiglio di partenariato richiede che il Regno Unito abbia compiuto progressi sostanziali nella trasformazione dei suoi sistemi di trattamento dei dati PNR in tal senso, sebbene non sia stato ancora possibile portare a termine tale trasformazione.

Dopo l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione del 1° gennaio 2021 e la sua entrata in vigore il 1° maggio 2021, il primo anno del periodo transitorio si è

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

<sup>2</sup> L'ufficio *Information Commissioner Office* (ICO) del Regno Unito.

concluso il 31 dicembre 2021<sup>3</sup>. Sulla base della prima relazione e della valutazione presentate dal Regno Unito il 1° ottobre 2021 e delle informazioni complementari presentate a novembre 2021, il 21 dicembre 2021 il consiglio di partenariato ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio<sup>4</sup>.

Al fine di ottenere una seconda e ultima proroga del periodo transitorio, il 29 settembre 2022 il Regno Unito ha presentato una seconda relazione e una seconda valutazione.

Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la relazione e la valutazione fornite dal Regno Unito nella riunione del 13 ottobre 2022. Nel corso della riunione l'Unione ha posto una serie di richieste di chiarimento alle quali il Regno Unito ha risposto e che ha accettato di mettere successivamente a disposizione per iscritto.

A norma dell'articolo 552, paragrafo 13, terza frase, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, nell'eventualità che persistano le suddette circostanze particolari e, inoltre, che il Regno Unito abbia compiuto progressi sostanziali, il consiglio di partenariato proroga il periodo transitorio di un secondo e ultimo anno, ovvero fino al 31 dicembre 2023.

La Commissione osserva che, al termine di tale proroga definitiva, la deroga temporanea dovuta alle suddette circostanze particolari cessa di applicarsi e che il Regno Unito dovrà aver messo a punto tutti gli adeguamenti tecnici necessari affinché i suoi sistemi di trattamento dei dati PNR provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. L'accordo sugli scambi e la cooperazione non prevede ulteriori proroghe.

## **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

### **2.1. L'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito**

L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce la base di ampie relazioni tra l'Unione e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti. L'accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021 ed era stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

### **2.2. Il consiglio di partenariato**

L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce una serie di organismi comuni, tra cui il consiglio di partenariato, che è un "organo istituito da un accordo" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### **2.3. L'atto previsto del consiglio di partenariato**

L'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito cancelli i dati PNR ricevuti conformemente a tale accordo, di norma, dopo la partenza

---

<sup>3</sup> A norma dell'articolo 783, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, dalla data della sua applicazione provvisoria, i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" o all'"entrata in vigore del presente accordo" contenuti in tale accordo si considerano come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l'accordo sugli scambi e la cooperazione è applicato in via provvisoria, vale a dire il 1° gennaio 2021. Di conseguenza nella presente proposta si segue lo stesso approccio.

<sup>4</sup> Decisione n. 2/2021 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2021, relativa alla proroga del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito (GU L 467 del 29.12.2021, pag. 6).

dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati. Tale obbligo deriva dal parere della Corte di giustizia del 2017 sul previsto accordo UE-Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione<sup>5</sup>.

L'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito possa derogare al paragrafo 4 di tale articolo su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici dei sistemi di trattamento dei dati PNR. La durata del periodo transitorio è di tre anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Durante il periodo transitorio l'autorità competente del Regno Unito è tenuta a impedire l'uso dei dati PNR da cancellare applicando una serie di garanzie complementari specifiche a tali dati PNR.

L'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il paragrafo 11 di tale articolo si applichi a causa delle circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 di tale articolo.

L'articolo 552, paragrafo 12, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito trasmetta al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, nove mesi dopo l'entrata in vigore di tale accordo, la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 dello stesso articolo, comprensiva del parere dell'autorità di controllo del Regno Unito, di cui all'articolo 525, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie complementari di protezione dei dati di cui all'articolo 552, paragrafo 11, dello stesso accordo, e una valutazione del Regno Unito sul persistere delle circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, dello stesso accordo, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 di tale articolo. Se il periodo transitorio deve essere prorogato di un ulteriore ultimo anno, occorre presentare un anno dopo una seconda relazione e una seconda valutazione.

Durante il periodo transitorio il Regno Unito è tenuto ad applicare le garanzie complementari di cui all'articolo 552, paragrafo 11, lettere da a) a d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare per impedire l'uso dei dati PNR da cancellare. L'effettiva applicazione di tali garanzie deve essere dimostrata dalla relazione dell'organo amministrativo indipendente e dal parere dell'autorità di controllo del Regno Unito per la protezione dei dati conformemente all'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

L'articolo 552, paragrafo 13, seconda frase, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che, nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 10 di tale articolo, il consiglio di partenariato proroghi di un anno il periodo transitorio di cui al paragrafo 11.

Il 21 dicembre 2021 il consiglio di partenariato ha concesso una prima proroga del periodo transitorio<sup>6</sup>.

La procedura e le condizioni di cui sopra si applicano anche in vista della concessione di una seconda e ultima proroga del periodo transitorio di un ulteriore anno. Inoltre, a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, terza frase, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il

---

<sup>5</sup> Parere 1/15 della Corte di giustizia, 26 luglio 2017, pubblicato in EU:C:2017:592.

<sup>6</sup> Cfr. la precedente nota 1.

Regno Unito deve dimostrare che sono stati compiuti progressi sostanziali nella trasformazione dei suoi sistemi di trattamento dei dati PNR, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dello stesso accordo.

La decisione del consiglio di partenariato di prorogare il periodo transitorio può assumere qualsiasi forma. Le decisioni dei copresidenti del consiglio di partenariato sono adottate di comune accordo (cfr. articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo sugli scambi e la cooperazione). La decisione dovrebbe essere presa prima della fine del secondo anno del periodo transitorio, vale a dire prima del 31 dicembre 2022.

Prima della scadenza della seconda e ultima proroga del periodo transitorio, vale a dire entro il 31 dicembre 2023, il Regno Unito dovrà aver messo a punto tutti gli adeguamenti tecnici necessari affinché i suoi sistemi di trattamento dei dati PNR provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. La Commissione si aspetta che il Regno Unito ne informi il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.

Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie monitora e riesamina l'attuazione e garantisce il corretto funzionamento della parte terza dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Resta pertanto una sede appropriata per discutere la valutazione annuale dell'organo amministrativo indipendente del Regno Unito sull'approccio seguito dall'autorità competente del Regno Unito in relazione alla necessità di conservare i dati PNR a norma dell'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, come indicato al paragrafo 7 di tale articolo.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

#### **Contesto**

Il 29 settembre 2022 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie **una valutazione** a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera b), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

La valutazione del Regno Unito conclude che persistono le circostanze particolari relative ai sistemi di trattamento dei dati PNR del Regno Unito e che sono stati compiuti progressi sostanziali nella trasformazione del sistema di trattamento dei dati PNR nel Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli pienamente a tal fine.

Il Regno Unito deve adeguare un sistema di trattamento dei dati PNR, configurato per essere conforme al diritto dell'Unione applicabile agli Stati membri, a un sistema configurato per essere conforme alle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e non ha avuto tempo sufficiente, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, per apportare i necessari adeguamenti a un sistema di trattamento dei dati PNR così complesso. Le disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tengono conto della giurisprudenza della Corte di giustizia del 2017 sul trasferimento internazionale dei dati PNR dall'Unione a paesi terzi (parere 1/15)<sup>7</sup>.

L'attuale sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito è stato sviluppato nel 2004 e adeguato nel 2016 per renderlo conforme alla direttiva (UE) 2016/681, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento,

---

<sup>7</sup> Cfr. la precedente nota 5.

indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi<sup>8</sup>. In quanto tale, il funzionamento del sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito era concepito, al pari di quello degli Stati membri, per conservare tutti i dati PNR per un periodo di cinque anni al fine di rispondere, in qualsiasi momento nel corso di tale periodo di cinque anni, a richieste debitamente motivate in casi specifici. Il sistema non era concepito per cancellare i dati PNR dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito, come richiesto dall'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Inoltre, l'attuale processo di valutazione del rischio del Regno Unito è stato concepito, al pari di quello degli Stati membri, per identificare le persone i cui dati corrispondono a norme oggettive di profilazione o ad altri criteri prestabiliti ai fini dello svolgimento dei controlli di sicurezza e alle frontiere. Il processo non era concepito per stabilire se fosse necessario conservare specifici dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal Regno Unito.

Nella valutazione presentata il 29 settembre 2022 a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera b), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il Regno Unito ha indicato di aver recentemente progettato e creato una funzionalità per cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dello stesso accordo; questa funzionalità è ora in fase di test beta.

Inoltre il Regno Unito ha comunicato che stava sviluppando un processo automatizzato di valutazione del rischio basato su elementi oggettivi per determinare i dati che devono essere conservati dopo la partenza di un passeggero dal Regno Unito. Nel frattempo il Regno Unito sta attuando un processo manuale di valutazione del rischio al fine di applicare le garanzie complementari di cui all'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Il Regno Unito stima che il processo automatizzato di valutazione del rischio sarà operativo entro la fine del 2023.

A norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il 29 settembre 2022 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie anche **la relazione** dell'organo amministrativo indipendente di cui all'articolo 552, paragrafo 7, dello stesso accordo, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie complementari di protezione dei dati di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo. Tale relazione comprende un parere dell'autorità di controllo del Regno Unito di cui all'articolo 525, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Il 13 ottobre 2022 il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la valutazione e la relazione del Regno Unito. In tale occasione, rispondendo a una serie di domande dell'Unione, il Regno Unito ha fornito informazioni supplementari sull'applicazione delle garanzie di protezione dei dati di cui all'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che ha accettato di mettere successivamente a disposizione per iscritto.

### **3.2. Posizione proposta**

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il consiglio di partenariato debba decidere di prorogare il periodo transitorio di un ulteriore ultimo anno, fino al 31 dicembre 2023, tenendo conto delle informazioni fornite dal Regno Unito nella riunione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie del 13 ottobre 2022, a condizione che siano successivamente rese disponibili per iscritto. Il consiglio di partenariato dovrebbe adottare tale decisione entro il 31 dicembre 2022.

---

<sup>8</sup> GUL 119 del 27.4.2016, pag. 132.

La Commissione osserva inoltre che il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è responsabile del monitoraggio e del riesame della corretta attuazione della parte terza dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, compresa la valutazione annuale dell'organo amministrativo indipendente del Regno Unito a norma dell'articolo 552, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione sull'approccio seguito dall'autorità competente del Regno Unito in relazione alla necessità di conservare i dati PNR a norma dell'articolo 552, paragrafo 4, dello stesso accordo.

#### **4. BASE GIURIDICA**

##### **4.1. Base giuridica procedurale**

###### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>9</sup>.

###### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il consiglio di partenariato è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sugli scambi e la cooperazione.

L'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che, nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 10 di tale articolo e il Regno Unito dimostri di aver compiuto progressi sostanziali nella trasformazione dei suoi sistemi di trattamento dei dati PNR in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dello stesso accordo, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli pienamente a tal fine, il consiglio di partenariato proroghi di un ulteriore anno il periodo transitorio di cui al paragrafo 11 dello stesso articolo (seconda e ultima proroga). L'adozione di una posizione dell'Unione in merito a tale decisione rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Gli effetti giuridici della proroga ricadono interamente sull'Unione in quanto parte dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ciò implica che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in materia.

La decisione di proroga del periodo di cui all'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

La proroga del periodo di cui all'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione ha finalità e parti costitutive riguardanti il settore della protezione dei dati e della cooperazione di polizia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché la decisione del consiglio di partenariato relativa alla concessione della seconda e ultima proroga, fino al 31 dicembre 2023, del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito ha effetti giuridici, è opportuno pubblicare la decisione del consiglio di partenariato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.



Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate,

vista la decisione n. 2/2021 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2021, relativa alla proroga del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito<sup>10</sup>,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 542 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito: "Regno Unito"), dall'altra (di seguito: "l'accordo sugli scambi e la cooperazione")<sup>11</sup>, la parte terza, titolo III, di detto accordo (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) enuncia le norme in base alle quali l'autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione (di seguito: "PNR") per i voli tra l'Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.
- (2) L'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito cancelli i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati.

---

<sup>10</sup> GU L 467 del 29.12.2021, pag. 6.

<sup>11</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (3) L'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito possa derogare al paragrafo 4 di tale articolo su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa di apportare quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante tale periodo transitorio, l'autorità competente del Regno Unito impedisce l'uso dei dati PNR da cancellare a norma dell'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, applicando le garanzie complementari di cui all'articolo 552, paragrafo 11, lettere da a) a d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Conformemente all'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'organo amministrativo indipendente di cui all'articolo 552, paragrafo 7, dello stesso accordo riferisce in merito all'effettiva applicazione delle garanzie complementari e l'autorità di controllo del Regno Unito per la protezione dei dati di cui all'articolo 525, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione fornisce un parere in merito.
- (4) L'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il paragrafo 11 di tale articolo di detto accordo si applichi per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, di detto accordo.
- (5) L'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce che, nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, di detto accordo, il consiglio di partenariato proroghi di un anno il periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di detto accordo. Il consiglio di partenariato ha adottato una decisione in tal senso il 21 dicembre 2021, prorogando così il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022<sup>12</sup>.
- (6) Alle stesse condizioni e, inoltre, se il Regno Unito dimostra di aver compiuto progressi sostanziali nella trasformazione dei suoi sistemi di trattamento dei dati PNR in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli pienamente a tal fine, il consiglio di partenariato proroga il periodo transitorio di un ulteriore ultimo anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2023.
- (7) La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi si applica all'interno dell'Unione in conformità dei trattati.
- (8) Il 29 settembre 2022 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione una valutazione a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera b), di detto accordo.
- (9) Nella sua valutazione il Regno Unito ha concluso che persistono le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e che sono stati compiuti progressi sostanziali per aggiornare i suoi

---

<sup>12</sup> Decisione n. 2/2021 del consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, del 21 dicembre 2021, relativa alla proroga del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la loro partenza dal Regno Unito (GU L 467 del 29.12.2021, pag. 6).

sistemi di trattamento dei dati PNR in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR a norma dell'articolo 552, paragrafo 4, dello stesso accordo, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli pienamente a tal fine. Il Regno Unito ha osservato di aver progettato e sviluppato una funzionalità per cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e che tale funzionalità è ora in fase di test beta. Il Regno Unito ha inoltre comunicato che stava sviluppando un processo automatizzato di valutazione del rischio basato su elementi oggettivi per determinare i dati PNR da conservare dopo la partenza dei passeggeri dal Regno Unito. A norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la valutazione del Regno Unito il 13 ottobre 2022.

- (10) A norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il 29 settembre 2022 il Regno Unito ha inoltre presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie una relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui all'articolo 552, paragrafo 7, di detto accordo, compreso un parere dell'autorità di controllo del Regno Unito, di cui all'articolo 525, paragrafo 3, dello stesso accordo, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo.
- (11) A norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la relazione del Regno Unito il 13 ottobre 2022. In tale occasione il Regno Unito ha risposto a una serie di domande dell'Unione e ha fornito informazioni supplementari sull'applicazione delle garanzie di protezione dei dati, che ha accettato di mettere successivamente a disposizione per iscritto.
- (12) Fatte salve le informazioni scritte fornite dal Regno Unito che riflettono le informazioni supplementari sull'applicazione delle garanzie di protezione dei dati presentate dal Regno Unito durante la riunione del comitato specializzato, si ritiene pertanto che le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione persistano e che il Regno Unito abbia dimostrato di aver compiuto progressi sostanziali nella trasformazione dei suoi sistemi di trattamento dei dati PNR in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, di tale accordo, sebbene non sia stato ancora possibile trasformarli pienamente a tal fine. A norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione si ritiene pertanto che il consiglio di partenariato debba prorogare di un ultimo anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
- (13) Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è l'organo competente a monitorare ed esaminare l'attuazione della parte terza dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, compresa la valutazione annuale dell'organo amministrativo indipendente del Regno Unito a norma dell'articolo 552, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione sull'approccio seguito dall'autorità competente del Regno Unito in relazione alla necessità di conservare i dati PNR a norma del paragrafo 4. Si prevede che entro il 31 dicembre 2023 il Regno Unito avrà messo a punto tutti gli adeguamenti tecnici necessari affinché i suoi sistemi di trattamento dei dati PNR provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e ne informerà il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.

- (14) L'accordo sugli scambi e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 TFUE.
- (15) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla parte III dell'accordo sugli scambi e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua l'accordo sugli scambi e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è di acconsentire a una seconda e ultima proroga, fino al 31 dicembre 2023, del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dello stesso accordo, a condizione che le informazioni supplementari sull'applicazione delle garanzie di protezione dei dati di cui all'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione presentate dal Regno Unito durante la riunione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie del 13 ottobre 2022 siano successivamente rese disponibili per iscritto.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*